

ANALISI DI RICOGNIZIONE REGIONALE SUL RECEPIMENTO DELLE
NUOVE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TIROCINIO
NOVITER SRL

1.	Introduzione	3
2.	Scenario.....	3
2.1	L'evoluzione normativa del tirocinio nell'ordinamento italiano	3
2.2	L'andamento delle attivazioni di tirocinio dal 2012 al 2016.....	4
2.3	1.4 I dispositivi incentivanti alla stabilizzazione dei tirocini	6
3.	Le Nuove Linee Guida in Materia di Tirocini	7
3.1	Le principali novità delle Linee Guida sui tirocini dell'Accordo del 25 maggio 2017	7
3.2	Linee Guida a confronto.....	8
	Oggetto	8
	Durata	8
	Soggetti Promotori.....	9
	Soggetti Ospitanti.....	10
	Limiti Numerici	11
	Modalità di Attivazione	11
	Modalità di Attuazione	12
	Compiti del soggetto ospitante.....	13
	Tutoraggio	13
	Indennità di partecipazione	14
	Condizioni di attivazione	15
	Premialità	16
	Tirocini in mobilità	16
3.3	Le Nuove Linee Guida e il loro recepimento.....	17
4.	Comparazione a livello regionale delle nuove linee guida sui tirocini	18
4.1	Regioni che recepiscono le nuove linee guida	18
4.2	Soggetti Promotori.....	19
4.3	Durata	22
4.4	Indennità minima	24
4.5	Conclusioni	24
5.	Schede Regionali	26
6.	Allegati	45

1. Introduzione

Il presente report ha l'obiettivo di mappare se e come le Regioni e le Province Autonome abbiano recepito le nuove Linee Guida sui Tirocini, introdotte dall'Accordo del 25 maggio 2017, al termine dei 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo così come previsto dalla disciplina¹.

Il report è composto da 6 Capitoli principali. L'Introduzione, Capitolo 1, definisce l'obiettivo del documento e ne delinea la struttura. Il Capitolo 2 offre uno sguardo sullo strumento, partendo da un'evoluzione normativa del tirocinio nell'ordinamento italiano per fornire un focus sugli andamenti degli ultimi anni che l'hanno reso uno dei principali strumenti di transizione scuola-lavoro per i giovani, registrando un aumento significativo grazie al Programma Garanzia Giovani. Il Capitolo 3 è finalizzato a fare un confronto tra le Linee Guida sui Tirocini approvate con l'Accordo del 24 gennaio 2013 e le nuove Linee Guida, offrendo un'analisi di dettaglio sulle modifiche e novità introdotte. Il Capitolo 4, invece, intende effettuare un'analisi comparativa tra le Regioni che hanno recepito le nuove Linee Guida per osservare come le novità introdotte siano state tradotte nelle diverse discipline regionali. Il Capitolo 5 esamina attraverso schede sintetiche le novità introdotte a seguito del recepimento delle nuove Linee Guida nelle discipline regionali rispetto a quelle precedentemente in vigore.

L'ultima sezione del Report raccoglie le singole discipline regionali in materia di tirocini.

2. Scenario

2.1 L'evoluzione normativa del tirocinio nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento italiano la prima regolamentazione organica del tirocinio risale alla fine degli anni Novanta con l'approvazione della L.n. 196/1997 e del successivo Decreto Ministeriale n. 142/1998, il quale ha definito in un quadro regolativo unitario le disposizioni relative ai tirocini "formativi e di orientamento": la platea dei soggetti promotori, la durata massima in relazione alle diverse categorie di destinatari, le modalità di attivazione, le figure del tutor promotore e del responsabile aziendale del tirocinio, i limiti numerici per i soggetti ospitanti. In riferimento alle tipologie di tirocinio la prima norma non poneva la distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari, istituendo una sostanziale unitarietà della fattispecie del tirocinio. Nella compagine dei destinatari dei tirocini formativi e di orientamento erano inclusi, infatti, sia gli studenti frequentanti i percorsi del II ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, nonché universitari, sia i disoccupati e gli inoccupati in cerca di occupazione.

La diversificazione delle fattispecie viene introdotta formalmente nel quadro legislativo mediante l'Accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 in attuazione della delega della L.n. 92/2012 (c.d. "Legge Fornero". La Legge Fornero prevedeva, infatti, una revisione organica della disciplina sui tirocini, sulla base dell'individuazione degli elementi tipici e qualificanti di questo strumento, l'adozione di azioni e interventi volti a prevenirne un uso distortivo e il riconoscimento di un compenso minimo in relazione alla prestazione svolta (art. 1, c. 34). Le Linee Guida del 2013 sui tirocini extracurriculari presentano la distinzione tra il "tirocinio formativo" curriculare, quale esperienza formativa e di orientamento prevista all'interno dei curricula scolastici e in quanto tale escluso dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel documento e il "tirocinio "formativo e di orientamento" extracurricolare rivolto ai diplomati e laureati entro 12 mesi dal conseguimento

¹La prima ricognizione sul recepimento da parte delle Regioni delle nuove Linee Guida approvate dall'Accordo del 25 maggio 2017 si è conclusa il 21 dicembre 2017;

del titolo. Inoltre viene introdotta una distinzione tra il tirocinio extracurricolare “formativo e di orientamento”, finalizzato a sostenere la transizione scuola-lavoro dei neodiplomati, e quello di “inserimento/reinserimento lavorativo” finalizzato all’ingresso nel mercato del lavoro dei cosiddetti “outsider”, ovvero disoccupati e lavoratori sospesi in stato di cassa integrazione guadagni. Le indicazioni in attuazione della Legge Fornero, pertanto, rivedono la durata massima dei tirocini in relazione alle diverse categorie di destinatari (giovani neodiplomati e neolaureati/disoccupati, inoccupati e cassa integrati/svantaggiati e disabili), impongono limitazioni all’impiego dei tirocinanti per svolgere attività non correlate agli obiettivi di apprendimento del progetto formativo, stabiliscono un’indennità minima garantita a tutti i tirocinanti indipendentemente dalla tipologia e dalle finalità dell’intervento (ad eccezione dei percettori di ammortizzatori sociali ai quali il compenso non è dovuto e ai disabili/svantaggiati per i quali le Regioni e Province hanno potuto prevedere disposizioni specifiche).

Come illustrato più dettagliatamente nel successivo capitolo 3, le Linee Guida del 25/05/2017 operano una sostanziale uniformazione della ripartizione delle tipologie di tirocinio extracurricolare nella logica di istituire un quadro unitario di politiche attive per il lavoro che corredi al suo interno interventi per la transizione scuola-lavoro e misure per l’occupazione.

2.2 L’andamento delle attivazioni di tirocinio dal 2012 al 2016

Negli ultimi anni questo strumento ha conosciuto una diffusione molto ampia: si pensi che a livello nazionale dal 2012 al 2016 le attivazioni di tirocini extracurricolari sono aumentate del **+ 71%**, da 185.802 a 317.588 unità. L’incidenza dei tirocini sul totale dei rapporti di lavoro avviati nell’annualità di riferimento (ivi inclusi gli stessi rapporti di tirocinio) è pressoché raddoppiata, salendo dall’,1,7% nel 2012 al 3,2% nel 2016.

Considerando il dettaglio regionale, in prospettiva longitudinale l’incremento più elevato si è registrato in Campania (+196%), Valle D’Aosta (+185%) – dove i rapporti sono quasi quadruplicati – Umbria (+169%) e Molise (+161%). Seguono sempre con una variazione più che doppia: Emilia Romagna (+155%), Puglia (+138%), Provincia di Trento (+127%), Lazio (+126%) e infine la Sicilia che si attesta al +99%. In totale sono pertanto 9 le Regioni in cui il volume di attivazioni è più che duplicato. Le restanti Regioni rilevano trend di crescita più contenuti, in alcuni casi con punte comunque considerevoli, come in Lombardia e in Veneto dove si registrano percentuali superiori al 60% (rispettivamente del +68% e del +66%). Fanno eccezione la Sardegna e la Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto sono gli unici territori con un andamento decrescente. Peraltro è rilevante come la decrescita si sia sviluppata in modo costante in entrambe le Regioni a partire dal 2014 e abbia proseguito, seppur con proporzioni differenti, fino al 2016.

In termini assoluti, il primato per numero di avviamenti appartiene alla Lombardia (65.592 nel 2016), succeduta a distanza dal Veneto (37.501 nel 2016), dal Lazio (39.404 nel 2016) e dal Piemonte (30.007 nel 2016).


Tabella 1 - Attivazioni di tirocini extracurricolari dal 2012 al 2016 per Regione. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporti Annuali sulle Comunicazioni Obbligatorie

REGIONE	2012	2013	2014	2015	2016	VARIAZIONE % 2016/2012
PIEMONTE	19.893	21.597	22.749	30.560	30.007	51%
VALLE D'AOSTA	163	227	237	389	465	185%
LOMBARDIA	39.058	44.922	50.804	59.641	65.592	68%

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	5.343	5.718	2.688	2.574	2.526	-53%
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.172	2.215	2.947	2.713	2.658	127%
VENETO	22.645	24.869	30.495	34.152	37.501	66%
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.180	3.959	3.371	4.193	4.964	19%
LIGURIA	6.208	6.074	6.387	6.435	7.718	24%
EMILIA-ROMAGNA	11.589	15.271	18.665	24.593	29.584	155%
TOSCANA	9.378	10.709	12.542	14.736	12.607	34%
UMBRIA	1.518	2.605	2.624	4.918	4.078	169%
MARCHE	5.731	6.650	8.615	7.727	7.548	32%
LAZIO	17.404	19.062	21.346	38.274	39.404	126%
ABRUZZO	3.810	5.293	4.598	8.045	5.541	45%
MOLISE	814	1.064	1.014	1.783	2.125	161%
CAMPANIA	7.365	7.047	9.240	19.459	21.791	196%
PUGLIA	8.178	9.662	9.576	13.315	19.493	138%
BASILICATA	2.288	1.010	1.808	4.786	2.817	23%
CALABRIA	6.726	5.240	5.676	10.902	7.748	15%
SICILIA	4.097	5.229	6.349	51.727	8.158	99%
SARDEGNA	8.242	5.624	5.017	7.104	5.263	-36%
ITALIA	185.802	204.047	226.748	348.026	317.588	71%

L'aumento è particolarmente visibile negli anni relativi al Programma Garanzia Giovani, il che porta a denotarlo come un forte elemento di spinta per la diffusione di questo strumento. Rapportando le attivazioni dell'anno 2014 con quelle del 2015, la media nazionale di crescita dei tirocini è del +53,5%, per cui si può ipotizzare una sorta di effetto "bolla" con l'avvio delle misure della Garanzia Giovani. Un fenomeno che sembra avvalorato dalla caduta nel 2016 (-9%), una volta esaurito l'impulso "propulsivo" del Programma. Eclatante è il caso della Regione Sicilia, dove il trend dei tirocini registra un picco dal 2014 al 2015 del + 715% (da 6.000 a 52.000 avviamenti) per poi calare drasticamente del -84% dal 2015 al 2016. Sopra la soglia del 100% si attestano anche la Campania e la Basilicata.

Figure 1 - Andamento delle attivazioni di tirocini extracurricolari. Anni 2016/2012. Variazioni. Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporti annuali sulle Comunicazioni Obbligatorie



2.3 1.4 I dispositivi incentivanti alla stabilizzazione dei tirocini

Dei circa 300mila rapporti di tirocinio avviati tramite il Programma Garanzia Giovani, il 26,7% si è trasformato in un contratto di lavoro, concretizzando così un vero ponte dal sistema educativo al mondo del lavoro. Questa è la direzione in cui si sta muovendo il sistema di policy: mettere in campo misure incentivanti che responsabilizzino le aziende nella crescita delle competenze professionali nella prospettiva di un investimento nel capitale umano di lungo periodo. In questa prospettiva si iscrive il meccanismo di premialità introdotto dal nuovo Accordo sulle Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che prevede un “bonus” per i datori di lavoro che hanno investito nella formazione di nuove risorse. Infatti le medie e grandi aziende (con più di 20 dipendenti assunti a tempo indeterminato) che hanno assunto con un contratto di lavoro almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei due anni precedenti possono attivare un numero superiore di tirocini, avvalendosi di una particolare clausola di deroga che eleva i limiti di contingentamento (il sistema di contingentamento vincola il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente al numero di dipendenti presenti nella stessa unità operativa) al di sopra della soglia massima ordinaria del 10%.

Un'altra disposizione significativa per incentivare la stabilizzazione dei tirocinanti è contenuta nelle disposizioni di revisione delle misure del Programma Garanzia Giovani, approvate nel mese di settembre. Nello specifico le nuove misure 5 – “Tirocinio extra-curricolare” e 5-bis “Tirocinio extra-curricolare in mobilità geografica” prevedono in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in un contratto di assunzione a tempo indeterminato la possibilità per le aziende di usufruire di un bonus occupazionale premiale (di cui alla scheda 9bis), consistente in uno sgravio contributivo totale del valore di € 8.060 all'anno per ogni giovane confermato. Parimenti, al soggetto promotore che ha attivato il tirocinio spetta il riconoscimento del servizio di accompagnamento al lavoro (scheda 3), consistente in un rimborso delle spese correlate alle attività di intermediazione svolte fino ad un massimale di € 3.000 per l'assunzione a tempo indeterminato dei giovani più distanti dal mercato del lavoro, appartenenti alla fascia di aiuto molto alta. L'importo del servizio di accompagnamento al lavoro è significativamente superiore rispetto all'importo riconosciuto per il servizio di accompagnamento al tirocinio, che varia da € 200 a € 500, in funzione dell'indice di svantaggio del giovane.

Mediante l'introduzione di questi meccanismi incentivanti, che premiano le aziende che investono maggiormente nella formazione dei giovani e pongono in capo ai soggetti promotori una maggiore responsabilità nell'attivazione di tirocini di qualità con effettive opportunità di inserimento, le *policies* mirano ad elevare il numero di stabilizzazioni, così da rafforzare il tirocinio come strumento di transizione dalla scuola al lavoro ancora più efficace.

3. Le Nuove Linee Guida in Materia di Tirocini

3.1 Le principali novità delle Linee Guida sui tirocini dell'Accordo del 25 maggio 2017

Nel quadro della Raccomandazione del 10 marzo 2014 con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha invitato gli Stati membri ad adottare standard minimi di qualità sui tirocini quale strumento centrale di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, al fine di tutelarne il distintivo carattere formativo e prevenirne gli abusi, il 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato **nuove Linee Guida in materia di tirocinio**, che sostituiscono le disposizioni previgenti, ai sensi del precedente Accordo del 24 gennaio 2013. Le novità principali riguardano: l'uniformazione de facto della tripartizione delle tipologie di tirocinio; l'estensione della durata massima da sei mesi ad un anno per tutte le categorie di destinatari (fatta eccezione per le persone con disabilità, per le quali il periodo di tirocinio può essere prolungato fino a ventiquattro mesi); l'introduzione di una soglia minima di durata di due mesi e la partecipazione attiva del tutor aziendale alla stesura del Dossier Individuale di valutazione degli esiti di apprendimento, nella logica di una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro nell'uso dello strumento, affinché sia indirizzato ad un investimento reale per il reclutamento e la formazione di nuove risorse. Allo stesso tempo vengono introdotte alcune disposizioni atte a rafforzare il *commitment* del tirocinante, quali la condizionalità sul beneficio dell'indennità a fronte di una partecipazione minima del 70% del monte ore mensile e la facoltà da parte dell'azienda (o del soggetto promotore) di interrompere il tirocinio in presenza di fondati impedimenti a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

In linea con la prospettiva del D.lgs. 150/2015 – che nella logica della *flexicurity* estende la platea dei destinatari delle politiche attive oltre i disoccupati e i lavoratori sospesi, comprendendo anche quelli a rischio di disoccupazione – l'Accordo del 25 maggio allarga la possibilità di svolgere un'esperienza di tirocinio ai lavoratori a rischio di disoccupazione, nonché a quelli già occupati che siano in cerca di un nuovo impiego. Con questa apertura si amplia il campo d'azione dei tirocini per fornire un sostegno in tutte le transizioni nel mercato del lavoro: non soltanto in ingresso, dallo stato di disoccupazione a quello di occupazione, ma anche nei passaggi tra condizioni occupazionali qualitativamente differenti. Si sostengono così, ad esempio, i lavoratori sotto-occupati (coloro che sarebbero disponibili a lavorare per un numero di ore superiore se ne avessero l'opportunità, ossia principalmente occupati part-time) e i lavoratori precari o sotto-retribuiti che vorrebbero cambiare lavoro.

In questa cornice la funzione del tirocinio evolve. Sebbene continui a conservare quale finalità principale la realizzazione di un "ponte" tra scuola e lavoro ed un conseguente orientamento alla formazione professionale dei più giovani, nella prospettiva dell'apprendimento permanente esso diventa inoltre uno strumento per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori adulti. In questo senso si può affermare che il tirocinio rientri a pieno titolo nel sistema di politiche attive delineato dal D.lgs. 150/2015, nella misura in cui è finalizzato ad agevolare le traiettorie professionali e a garantire l'occupabilità delle persone in tutte le fasi della vita attiva.

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i diversi punti di cambiamento e le novità apportate dalle nuove disposizioni.

3.2 Linee Guida a confronto

In questo paragrafo vengono analizzati i diversi punti di cambiamento che caratterizzano le Linee Guida approvate a seguito dell'Accordo del 25 maggio 2017 rispetto alle precedenti Linee guida approvato con l'Accordo del 24 gennaio 2013.

Oggetto

Nelle nuove linee guida, rispetto a quelle del 2013, viene a mancare quadro definitorio delle tre tipologie di tirocinio extracurricolare basato sulla loro finalità intrinseca presente nella disciplina precedente. Infatti, sebbene venga conservata formalmente una tripartizione delle tipologie di tirocinio nel richiamo "Oggetto delle presenti Linee Guida sono i tirocini extracurricolari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo)", de facto è avvenuta una loro uniformazione in relazione alle diverse categorie di destinatari.

Durata

In base alle vecchie linee guida, la durata dei tirocini formativi e di orientamento (rivolti ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi) non poteva essere superiore a sei mesi. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento (rivolti principalmente ai disoccupati e ai cassaintegrati), invece, non poteva superare i dodici mesi.

Le nuove linee guida stabiliscono che la durata massima:

1. non può essere superiore a **dodici mesi** per:

- a) i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 - compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- b) i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) i lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione.

2. non può essere superiore a **dodici mesi** per:

- a) i soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99;
- b) le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991²;
- c) i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015;
- d) le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998;
- e) le vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a **ventiquattro mesi**.

² "Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (...)";

Le nuove linee guida inseriscono anche un limite di **durata minima del tirocinio**, che è di **due mesi**. Limiti diversi però sono previsti per:

- i tirocini svolti presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
- i tirocini rivolti a studenti, promossi dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

Le nuove linee guida, inoltre, specificano che la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

In base alle nuove linee guida, il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata (di durata pari o superiore a 30 giorni solari). Il tirocinio può anche essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15giorni solari.

In caso di **interruzione** del tirocinio, il tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. L'interruzione del tirocinio da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore viene resa possibile in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.

Le linee guida stabiliscono che nel PFI deve essere indicato il **numero di ore giornaliere e settimanali** previste, che non possono superare l'ammontare previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Soggetti Promotori

Le nuove linee guida ampliano anche l'elenco dei soggetti promotori dei tirocini. In particolare, con il nuovo accordo, i soggetti promotori potranno essere anche le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Un'ulteriore differenza risiede nel fatto che, secondo le nuove linee guida, per i soggetti autorizzati all'intermediazione, l'autorizzazione è effettuata dall'ANPAL, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni. In base alle nuove linee guida, sono soggetti promotori anche i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none">- Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;	<ul style="list-style-type: none">- Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e <u>dell'AFAM</u>;- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;- <u>Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)</u>;- Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;

<ul style="list-style-type: none"> - Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; - Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; - Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; - Soggetti autorizzati alla intermediazione ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; - Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; - Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; - Soggetti autorizzati alla intermediazione dall' Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro <u>ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto;</u> - <u>Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).</u>
--	--

Le nuove linee guida precisano che anche altri Ministeri (oltre al MLPS), in accordo con le Regioni e Province Autonome, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini. Le nuove linee guida stabiliscono, inoltre, che l'attivazione dei tirocini c.d. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono:

- i servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).

Non sono ricompresi tra i soggetti promotori dei tirocini in mobilità interregionale gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o alla formazione.

Infine, la disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale (compresa l'indennità di partecipazione) è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Soggetti Ospitanti

Per quanto riguarda i soggetti ospitanti, come per le vecchie linee guida, il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio. Invece, il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Le nuove linee guida, mantengono il divieto di ospitare tirocinanti qualora i datori di lavoro ospitanti abbiano effettuato licenziamenti (ad eccezione di quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali) nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio. Le nuove linee guida specificano che:

- Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;

- Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- **Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.**

Le nuove linee guida, inoltre, prevedono delle condizioni di attivazione, in base alle quali i tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che il tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Al contrario, il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Limiti Numerici

Le nuove linee guida mantengono invariati i **limiti numerici e le premialità** delle vecchie linee guida, aggiungendo delle clausole. Innanzitutto, per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, l'attivazione di nuovi tirocini (oltre la quota di contingentamento prevista del 10%), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi. Tale contratto, nel caso di part time, deve essere pari ad almeno il 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Le nuove linee guida prevedono delle eccezioni a tali limiti. Infatti, i soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti possono attivare:

- un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
- due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti
- quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti

Tali tirocini non si computano ai fini della quota di contingentamento; inoltre, **non è prevista la cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento.** In base alle nuove linee guida, si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, ai sensi del d.lgs. n. 66/2003.

Sono **esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del d.p.r. n. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; le vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

Modalità di Attivazione

Per quanto riguarda le modalità di attivazione dei tirocini, sia le vecchie che le nuove linee guida prevedono la predisposizione di convezioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti,

predisposte sulla base di modelli definiti dalla Regioni e Province Autonome. Le nuove linee guida, tuttavia, prevedono delle diverse sezioni:

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none"> - anagrafica; - elementi descrittivi del tirocinio; - specifiche del progetto formativo; - diritti e doveri delle parti coinvolte. 	<ul style="list-style-type: none"> - obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; - modalità di attivazione; - valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida; - monitoraggio; - decorrenza e durata della convenzione.

Modalità di Attuazione

Per quanto riguarda le modalità di attuazione le linee guida introducono le seguenti novità:

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none"> - Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative; - Individuare un tutor; - Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; - Rilasciare l'attestazione dei risultati; - Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re - inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative; - <u>Fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;</u> - individuare un tutor; - <u>Provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;</u> - Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio; - <u>Segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;</u> - Contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re - inserimento lavorativo. Il Rapporto è

	<p>inviato alla Regione e Provincia autonoma e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.</p>
--	--

Compiti del soggetto ospitante

La novità più significativa è rappresentata dall'obbligo di redigere il **Dossier individuale del tirocinante**.

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
<ul style="list-style-type: none"> - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; - designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; - valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite. 	<ul style="list-style-type: none"> - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; - <u>trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;</u> - designare un tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI; - <u>garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;</u> - <u>mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;</u> - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; - <u>collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.</u>

Tutoraggio

Anche per il tutoraggio sono previste delle novità: il tutor, in base alle nuove linee guida, provvede alla composizione del **Dossier individuale**, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante. Inoltre, secondo le nuove linee guida, il tutor del Soggetto Promotore può accompagnare massimo 20 tirocinanti contemporaneamente. Per quanto riguarda i limiti del tutor

del Soggetto Ospitante non sono state introdotte variazioni rispetto alle precedenti Linee Guida e pertanto rimane invariato il limite di 3 soggetti.

Le nuove linee guida aggiungono alla documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze il Dossier individuale che, insieme al PFI e all'Attestazione finale, costituisce standard minimo di servizio a livello nazionale.

Indennità di partecipazione

Per quanta riguarda l'indennità di partecipazione nella tabella le precedenti linee guida e le nuove vengono messe a confronto:

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.	Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio.
Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.	Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità.	Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio , durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
	L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile
	L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.
	Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito , in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre

	l'indennità minima prevista dalle discipline regionali.
Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.	Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfaitizzazione.	Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfaitizzazione.
Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.	Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Condizioni di attivazione

I tirocinanti non possono:

- ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che il tirocinio non può essere attivato qualora il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.

Al contrario, il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

Premialità

PREMIALITA' PER AZIENDE OLTRE I 20 DIPENDENTI NEI CASI DI ASSUNZIONE DI ALMENO SEI MESI ³	
<i>Percentuale di assunzioni di tirocinanti nei 24 mesi precedenti</i>	<i>N. tirocinanti oltre il limite del 10%</i>
20% dei tirocinanti	1 tirocinio
50% dei tirocinanti	2 tirocini
75% dei tirocinanti	3 tirocini
100% dei tirocinanti	4 tirocini

Tirocini in mobilità

Nel caso di un soggetto ospitante multilocalizzato, le linee guida precedenti prevedevano che si applicasse la disciplina di riferimento della Regione sede del tirocinio, salvo diversa previsione in deroga delle Regioni. Dato che, di fatto, molte Regioni hanno permesso di scegliere tra la disciplina della sede operativa e normativa della sede legale, anche il legislatore nelle nuove linee guida ha di fatto riconosciuto questa possibilità. Nel caso in cui fosse applicata la disciplina della sede legale, è necessario dare comunicazione dell'avvio del tirocinio alla Regione della sede operativa ed indicare la disciplina applicata all'interno della convenzione.

LINEE GUIDA ACCORDO 2013	LINEE GUIDA ACCORDO 2017
	<p>Soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro; • gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM; • le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; • le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). <p><u>Non sono ricompresi tra i soggetti promotori dei tirocini in mobilità interregionale gli operatori accreditati ai servizi per il lavoro e/o alla formazione.</u></p>
<p>In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di PA con più sedi territoriali il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia Autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.</p> <p>Le Regioni possono, con appositi accordi, tenere conto delle esigenze delle imprese</p>	<p>La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).</p>

³Nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante

multilocalizzate, anche in deroga a quanto sopra previsto.	
Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più Regioni la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del tirocinio.	

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, sono confermate quelle già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione. Le nuove linee guida, invece, introducono le seguenti novità:

- Per le **violazioni non sanabili** (come il non rispetto delle condizioni e dei limiti previsti) sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione o Provincia Autonoma e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini;
- Per le **violazioni sanabili**, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.

Inoltre, le nuove linee guida stabiliscono che:

- In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi;
- In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi.

L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'I.N.L.

Le Regioni e le Province Autonome possono attivare protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati, per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini.

3.3 Le Nuove Linee Guida e il loro recepimento

L'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 è andato dunque a sostituire le linee guida approvate il 24 gennaio 2013 e le nuove indicazioni dovevano essere recepite dalle Regioni e dalle Province autonome entro 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo (25 novembre 2017). In caso di inadempienza le Regioni continuano ad applicare le precedenti discipline regionali.

Il fatto che ad oggi sono solamente 7 le Regioni e Province Autonome (Lombardia, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, Provincia di Trento) che hanno recepito le nuove linee guida, unito alla possibilità di applicare le precedenti linee guida in caso di non recepimento del nuovo dispositivo, denota una certa debolezza della disciplina. Infatti, le nuove linee guida

rappresentano di fatto mere indicazioni di indirizzo da parte dello Stato, essendo comunque le Regioni ad avere competenza esclusiva in materia di tirocini.

4. Comparazione a livello regionale delle nuove linee guida sui tirocini

L'obiettivo del presente capitolo è di effettuare un confronto tra le Regioni che hanno recepito le nuove Linee Guida per osservare come le novità introdotte siano state tradotte nelle diverse discipline regionali. Si tratta dunque di un'analisi orizzontale che favorisce una lettura di confronto tra le diverse Regioni in relazione a quegli aspetti in cui le Regioni hanno apportato delle modifiche rispetto allo standard nazionale definite dalle recenti Linee Guida. Nello specifico verranno dunque esaminati i 'soggetti promotori', la 'durata' e l' 'indennità' che sono i punti delle Linee Guida ove le Regioni hanno generalmente apportato dei cambiamenti nelle proprie discipline regionali rispetto agli standard nazionali.

Gli elementi delle Linee Guida di cui si è registrato da parte di tutte le Regioni un recepimento senza variazioni all'interno delle singole discipline regionali non vengono ripresi all'interno del Report.

4.1 Regioni che recepiscono le nuove linee guida

Uno degli obiettivi del Report è quello di mappare al termine dei 6 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo del 25 maggio 2017 quante Regioni hanno già effettivamente recepito la disciplina. Attualmente le Regioni che hanno recepito le nuove Linee Guida sono 13: Lombardia, Veneto, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Marche, Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta, Sardegna, alle quali si aggiunge la Provincia di Trento (Figura 2). In Veneto le nuove linee guida sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2018. In Lombardia, per consentire un adeguamento graduale alle novità normative, l'applicazione effettiva è differita a decorrere dal 30° giorno successivo all'approvazione della modulistica, che sarà approvata con apposito provvedimento della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro. In Valle d'Aosta le nuove linee guida entreranno in vigore dal 1 marzo 2018, in via transitoria continuerà ad applicarsi la disciplina vigente, recentemente approvata (D.G.R. n. 669/2017). La Sardegna ha deliberato la prima approvazione del testo, di cui si attende la pubblicazione sul Bollettino regionale (nelle more di emanazione del testo ufficiale, nell'analisi che segue non si riporta il focus sulla Regione). Inoltre, l'iter legislativo adottato dalla Sardegna prevede che il testo deliberato sia sottoposto al parere del Consiglio regionale. Pertanto, l'operatività delle nuove disposizioni sarà successiva al recepimento del parere del Consiglio e alla successiva approvazione del testo definitivo da parte della Giunta regionale.

In altre 2 Regioni (Friuli Venezia Giulia e Toscana) la fase di istruttoria è giunta quasi al termine e il recepimento ufficiale è prossimo all'approvazione, mentre nelle restanti Regioni la fase di istruttoria è ancora in corso e il recepimento effettivo avverrà nella prima metà del 2018.

Figura 2 - Recepimento delle Nuove Linee Guida al 25 gennaio 2018



4.2 Soggetti Promotori

Un altro aspetto che il Report intende osservare è relativo ai Soggetti Promotori, ovvero se le Regioni includono tra questi soggetti quelli previsti dallo standard nazionale oppure ne introducono e/o escludono altri. Delle 12⁴ Regioni che hanno già recepito le nuove Linee Guida, 5 Regioni si sono adeguate allo standard nazionale senza apportare modifiche: Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Liguria. In 4 Regioni, invece, si registra l'introduzione di ulteriori Soggetti Promotori aggiuntivi. In particolare le Aziende Sanitarie Locali sono state inserite in 3 Regioni, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale: Lazio, Veneto e Basilicata. In riferimento a queste fattispecie particolari, la Lombardia mantiene il riferimento alla disciplina regionale specifica sui tirocini finalizzati all'inclusione sociale e alla riabilitazione, prevedendo che i servizi pubblici socio-sanitari possano svolgere il ruolo di soggetti promotori, in aggiunta a quelli inseriti nella disciplina generale. La Calabria, poi, ha ampliato la platea ai Parchi nazionali e regionali.

⁴ A queste si aggiunge la Regione Sardegna, che con la Delibera n. 2/10 del 16/01/2018 ha recepito le nuove linee guida sui tirocini. Si attende la pubblicazione ufficiale del provvedimento sul Bollettino regionale.

In alcuni casi, al contrario, le Regioni non hanno inserito nella loro disciplina alcuni soggetti previsti dall'Accordo nazionale. Si tratta delle Fondazioni ITS, delle Istituzioni Formative accreditate e di ANPAL in Sicilia e dei soggetti accreditati all'albo nazionale in Valle d'Aosta. In Provincia di Trento non è stato incluso nessuno dei nuovi soggetti promotori, per cui Fondazioni ITS, AFAM, ANPAL e i soggetti accreditati all'albo nazionale rimangono esclusi. Si precisa, inoltre, che la Lombardia ha optato per conservare la centralità del sistema di accreditamento al lavoro regionale, prevedendo il coinvolgimento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e degli autorizzati all'albo nazionale di ANPAL solo nell'ambito di Programmi di carattere nazionale e a condizione della stipula di apposite convenzioni con la Regione. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio per singola Regione.

Figura 3 - Soggetti Promotori




Tabella 2 - Soggetti Promotori nelle Discipline Regionali rispetto allo Standard Nazionale

Soggetti promotori	Veneto	Molise	Basilicata	Sicilia	Lombardia	Lazio	Calabria	Provincia di Trento	Marche	Valle d'Aosta	Liguria	Piemonte
Servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS).	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione.	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x

Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x
---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---

4.3 Durata

In questa sezione vengono confrontate le differenze di durata nelle varie Regioni suddivisi per tipologie di soggetti. Nel caso dei disoccupati tranne Lazio, Piemonte e Veneto che prevedono una durata massima di 6 mesi, le restanti Regioni ne prevedono 12 (Figura 4). La stessa ripartizione è prevista anche per i lavoratori a rischio di disoccupazione, i Cassa Integrati e gli Occupati in cerca di nuova occupazione, con l'unica integrazione della Basilicata, che per queste ultime categorie prevede una durata massima di 6 mesi (Figura 5). Singolare la scelta operata dalla Lombardia, unica tra le Regioni considerate, di correlare la durata del tirocinio al livello dello European Qualification Framework cui si riferiscono le competenze in esito al percorso definite all'interno del Progetto Formativo: per l'acquisizione di competenze referenziate ai livelli EQF 2 e 3 il periodo massimo è di 6 mesi, prorogabile per ulteriori 6 mesi qualora si preveda l'apprendimento di competenze di livello 4 o superiore, fino ad una durata complessiva di 12 mesi. Mentre per i tirocini che prevedono l'acquisizione di competenze referenziate al livello 4 EQF o a livelli superiori la durata massima inizialmente prevista è innalzabile fino a 12 mesi.

Figure 4 – Durata Tirocinio Disoccupati






Figure 5 - Durata Tirocinio Lavoratori a Rischio di Disoccupazione, Cassa Integrati e gli Occupati in cerca di nuova occupazione



Uno scenario più eterogeneo è previsto per i tirocini estivi per studenti e per i lavoratori stagionali. Nel caso dei tirocini estivi (Figura 6) si va da una durata massima di 2 mesi prevista da Regione Lombardia, ad una durata massima in Molise di 12 mesi. Sicilia, Basilicata, Veneto, Lazio e Marche prevedono un periodo massimo di formazione di 3 mesi, coerentemente con le tempistiche strutturali di questa tipologia di tirocini extracurricolari, che pur essendo rivolti a studenti, non

rientrano nei piani di studi dei percorsi di istruzione e formazione e, pertanto, devono essere realizzati nel periodo estivo di sospensione delle lezioni. Regione Calabria, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e la Provincia di Trento non includono nella propria disciplina regionale i tirocini estivi.

Figure 6 - Durata Tirocini Estivi per Studenti



Per i soggetti svantaggiati (Figura 8) si denota una generale omogeneità di durata (min. 2 – max. 12) ad eccezione della Lombardia che non prevede una durata minima e della Sicilia e delle Marche che estendono a 24 mesi la durata massima. Anche per i disabili (Figura 9), tranne la Lombardia che non prevede un periodo minimo e la provincia di Trento che prevede una permanenza in azienda minima di 1 mese, le Regioni riflettono quanto previsto dalle Nuove Linee Guida nazionali.

Figure 7 - Durata Tirocini Svantaggiati






Figure 8 - Durata Tirocini Disabili



4.4 Indennità minima

Per quanto riguarda l'indennità di tirocinio solo in 3 Regioni, ossia in Sicilia, Molise e nella Provincia di Trento, l'importo previsto nelle discipline regionali corrisponde a quello previsto dalle Linee Guida nazionali. Negli altri casi abbiamo €400 in Calabria, €450 in Veneto, Valle d'Aosta e Basilicata, €500 nelle Marche, in Liguria e in Lombardia, €600 in Piemonte, fino a €800 in Regione Lazio.

Figure 9 – Indennità minima di Tirocinio nelle diverse Regioni



4.5 Conclusioni

Al termine dei 6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo del 25 maggio 2017 12⁵ Regioni (Veneto, Lombardia, Lazio, Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata, Liguria, Piemonte, Marche, Valle d'Aosta) e la Provincia di Trento hanno recepito le nuove Linee Guida in materia di Tirocini.

Differenze, sebbene non sostanziali, si registrano in merito ai Soggetti Promotori, alla durata dei tirocini in relazione a diversi target e all'indennità. In relazione ai Soggetti Promotori solo Lombardia, Molise, Marche, Piemonte e Liguria non apportano modifiche ai soggetti previsti dalle Linee Guida, mentre in genere si denota una tendenza a modulare la platea dei soggetti in funzione delle specificità del contesto regionale, talvolta integrando, talvolta escludendo determinate categorie di Soggetti. Le Aziende Sanitarie Locali sono le tipologie di Soggetti Promotori maggiormente aggiunte rispetto allo standard nazionale (Basilicata, Lazio, Veneto). La Provincia di Trento è la realtà che restringe in modo più accentuato il target dei promotori, lasciando esclusi tutti i nuovi soggetti introdotti dall'Accordo del 2017 (Fondazioni ITS, AFAM, ANPAL, soggetti accreditati all'albo nazionale), optando in tal senso per una scelta "conservativa" di fatto del modello pre-vigente.

Nel caso della durata dei tirocini, le differenze regionali sono soprattutto centrate su alcune tipologie di soggetti. Ad esempio, per i disoccupati tutte le Regioni che ad oggi hanno recepito le nuove Linee Guida, ad eccezione di Lazio, Piemonte e Veneto che prevedono una durata massima di 6 mesi, prevedono una durata massima di 12 mesi. La medesima ripartizione si registra per i

⁵ A queste si aggiunge la Regione Sardegna, che con la Delibera n. 2/10 del 16/01/2018 ha recepito le nuove linee guida sui tirocini. Si attende la pubblicazione ufficiale del provvedimento sul Bollettino regionale.

lavoratori a rischio di disoccupazione, i Cassa Integrati e gli Occupati in cerca di nuova occupazione, cui si aggiunge anche la Basilicata, che per questo target prevede una durata massima di 6 mesi. La principale variabilità in termini di durata dei tirocini è prevista per i tirocini estivi in cui si registra una durata massima di 2 mesi in Lombardia fino ad una durata massima di 12 mesi in Molise. Lazio, Sicilia, Veneto, Marche e Basilicata per i tirocini estivi prevedono un massimo di 3 mesi. Calabria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e la Provincia di Trento non includono i tirocini estivi nella propria disciplina regionale di recepimento dell'Accordo del 25 maggio 2017. Per i soggetti svantaggiati tutte le Regioni, ad eccezione di Regione Lombardia che non prevede un periodo minimo e delle Regioni Sicilia e Marche che estendono la durata fino a 24 mesi, si denota una generale omogeneità di durata (min. 2 – max. 12). Per i disabili invece, tranne Lombardia che non prevede un periodo minimo e la Provincia di Trento che prevede un periodo minimo di 1 mese, le altre Regioni riflettono quanto previsto dalle Nuove Linee Guida (min. 2 – max. 24).

Per quanto riguarda l'indennità è solo Regione Lazio che prevede un importo significativamente superiore, €800, rispetto ai €300 previsti dalle Linee Guida nazionali. Anche il Piemonte ha raddoppiato l'indennità, raggiungendo €600. Sicilia, Molise e Provincia di Trento prevedono un'indennità identica a quella prevista dallo standard nazionale; €400 sono previste in Calabria, €450 in Veneto, Valle d'Aosta e Basilicata, mentre Regione Lombardia e Regione Marche hanno elevato la quota a €500. Nel caso in cui al tirocinante vengano forniti dei buoni pasto o abbia accesso al servizio mensa Regione Veneto permette di scendere ad un'indennità di €350, mentre Regione Lombardia ad un importo di €400.

5. Schede Regionali

Il presente capitolo offre uno sguardo verticale sulle singole Regioni mettendo in evidenza le novità introdotte nelle singole discipline regionali in confronto con le precedenti discipline che avevano recepito l'Accordo del 24 gennaio 2013.

Regione Basilicata

Con la deliberazione n. 1130 del 24/10/2017, la Regione Basilicata ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le "Linee guida in materia di tirocini" approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 116 del 30/01/2014.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini "stagionali". 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:** 6 mesi per i percettori di CIGS, i soggetti a rischio disoccupazione e gli occupati in cerca di nuova occupazione. 12 mesi per i disoccupati, le persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, elevabili a 24 mesi per i soggetti disabili. 3 mesi nel caso di tirocini estivi.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) o regionale
- ✓ ANPAL
- ✓ ASL, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - collettivo
 - per giustificato motivo oggettivo
 - per superamento del periodo di comportamento
 - per mancato superamento del periodo di prova
 - per fine appalto
 - per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate
- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5**-> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti

✓ **Oltre 20** ->10% dei dipendenti

N.B. **Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).**

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

INDENNITÀ



- ✓ **€ 450 lordi.**
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile.**

TIROCINI IN MOBILITÀ



In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Calabria

Con la deliberazione n. 360 del 10/08/2017 la Regione Calabria ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le *“Linee guida in materia di tirocini”* approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alle deliberazioni n. 268 del 29/07/2013 e n. 158 del 29/04/2014.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”.
- ✓ **Durata max.:** 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, elevabile a 24 mesi per i soggetti disabili.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL)
- ✓ ANPAL

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - ✓ collettivo
 - ✓ per giustificato motivo oggettivo
 - ✓ per superamento del periodo di comporta
 - ✓ per mancato superamento del periodo di prova
 - ✓ per fine appalto
 - ✓ per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche oppure riservate alla professione.

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5** -> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** -> 10% dei dipendenti

N.B. Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 400 lordi.

- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.



TIROCINI IN MOBILITÀ

La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Lazio

Con la deliberazione n. 533 del 09/08/2017 la Regione Lazio ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le *“Linee guida in materia di tirocini”* approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 199 del 18/07/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:** 6 mesi. 12 mesi per le persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 24 mesi per i soggetti disabili. 3 mesi nel caso di tirocini estivi.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) o regionale
- ✓ ANPAL
- ✓ ASL, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ **NO** nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - collettivo
 - per giustificato motivo oggettivo
 - per superamento del periodo di comporta
 - per mancato superamento del periodo di prova
 - per fine appalto
 - per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ **NO** procedure concorsuali
- ✓ **NO** professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate

- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5**-> 1 tirocinante
- ✓ Da 6 a 20 -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** ->10% dei dipendenti
- ✓ N.B. **Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).**
- ✓ **Premialità:** per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SÌ tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ **€ 800** lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile.**



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Liguria

Nuove Linee guida in materia di tirocini 2017 – Regione Liguria

Con la deliberazione n. 1186 del 28/12/2017 la Regione Liguria ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le “*Linee guida in materia di tirocini*” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 1052 del 05/08/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini



DURATA

- ✓ **Durata min.:** 2 mesi.
- ✓ **Durata max.:** 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento, elevabili a 12 mesi per i soggetti disabili e svantaggiati. 12 mesi per i tirocini per l'inserimento lavorativo, elevabili a 24 mesi per i soggetti disabili.



NUOVI SOGGETTI PROMOTORI

- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) o regionale
- ✓ ANPAL



DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI

- ✓ **NO procedure di ammortizzatori sociali in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - ✓ collettivo
 - ✓ per giustificato motivo oggettivo
 - ✓ per fine appalto
 - ✓ per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate
- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante



LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ

- ✓ **Da 0 a 5** -> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** -> 10% dei dipendenti

N.B. Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.



CONDIZIONI DI QUALITÀ

- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.



IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- ✓ € 500 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile**. Viene corrisposta per metà dell'importo qualora la frequenza sia compresa tra il 50% e il 70%. Non viene corrisposta a fronte di un tasso di partecipazione inferiore al 50%.



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Lombardia

Nuove Linee guida in materia di tirocini 2017 – Regione Lombardia

Con la deliberazione n. 7403 del 20/11/2017 la Regione Lombardia ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 825 del 25/10/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini



DURATA

- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi. La durata minima non si applica ai tirocini rivolti a soggetti svantaggiati e disabili.
- ✓ **Durata max.:**
 - 6 mesi per tirocini che prevedono l’acquisizione di competenze referenziate ai livelli 2 e 3 dello European Qualification Framework (EQF), prorogabili per ulteriori 6 mesi qualora si preveda l’apprendimento di competenze di livello 4 o superiore.
 - 12 mesi per tirocini che prevedono l’acquisizione di competenze referenziate al livello 4 EQF o a livelli superiori e in tutti i casi per i tirocini rivolti a soggetti svantaggiati.
 - 24 mesi per tirocini rivolti a soggetti disabili.
 - 2 mesi per tirocini estivi.



NUOVI SOGGETTI PROMOTORI

- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL)
- ✓ ANPAL



DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI

- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa riferibili a mansioni equivalenti, fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, specifici accordi collettivi e i casi di appalto in cui si applica la clausola sociale
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche oppure riservate alla professione.



LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ

- ✓ Da 0 a 5 -> 1 tirocinante
- ✓ Da 6 a 20 -> 2 tirocinanti
- ✓ Oltre 20 -> 10% dei dipendenti

N.B. **Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).**

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.



CONDIZIONI DI QUALITÀ

- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.
- ✓



IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- ✓ € 500 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **dell'80% su base mensile**. Qualora la partecipazione sia inferiore a tale soglia l'indennità mensile viene ridotta proporzionalmente fino alla soglia minima garantita di € 300 lordi.



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Con la deliberazione n. 1474 del 11/12/2017 la Regione Marche ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 1134 del 29/07/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:**
 - 12 mesi per tirocini rivolti a: disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati in cerca di un’altra occupazione
 - 24 mesi per soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381/1991
 - 3 mesi per i tirocini estivi

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Servizi per l’impiego accreditati al lavoro di cui DGR n. 1583/2014 e s.m.i.
- ✓ ANPAL, Ministero del Lavoro

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO tirocinanti che hanno svolto, presso il soggetto ospitante, nei sei mesi precedenti all’attivazione, più di 140 ore di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale
- ✓ NO tirocinanti che hanno avuto, con il soggetto ospitante, un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi
- ✓ NO tirocini in favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



Nel calcolo dei dipendenti per poter stabilire il numero minimo di tirocinanti presso il soggetto ospitante non si deve tener conto degli apprendisti

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione in apprendistato dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti, è possibile attivare tirocini aggiuntivi in deroga ai limiti

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini:

Il soggetto ospitante non potrà attivare tirocini per un periodo pari a 12 mesi, con decorrenza dalla data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, qualora risulti che, rispetto ai tirocini già realizzati e conclusi nei 24 mesi precedenti la data di conclusione dell'ultimo tirocinio avviato, non abbia provveduto ad assumere almeno 1/3 dei tirocinanti, con un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi



IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- ✓ € 500 (400 se orario settimanale inferiore alle 30 ore settimanali)
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **dell'75%**.



TIROCINI IN MOBILITÀ

Nell'ipotesi in cui il periodo di tirocinio si svolga in parte in una regione e in parte in una regione diversa, si applica la disciplina regionale della sede considerata prevalente.

Regione Molise

Con la deliberazione n. 252 del 07/07/2017 la Regione Molise ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurriculari, che recepiscono le “*Linee guida in materia di tirocini*” approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 600 del 18/11/2013. La Regione recepisce in toto le nuove Linee Guida, ma nella deliberazione si lascia intendere la possibilità di eventuali modifiche ed integrazioni.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”
- ✓ **Durata max.:** 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, elevabile a 24 mesi per i soggetti disabili.

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL)
- ✓ ANPAL

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - collettivo
 - per giustificato motivo oggettivo
 - per superamento del periodo di comporto
 - per mancato superamento del periodo di prova
 - per fine appalto
 - per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate
- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ **Da 0 a 5** -> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** -> 10% dei dipendenti

N.B. **Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell'orario di lavoro).**

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ Sì tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ **€ 300** lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile.**



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22 dicembre 2017, la Regione Piemonte ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le "Linee guida in materia di tirocini" approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla GR n. 74-5911 del 3/6/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ Durata min.: 2 mesi.
- ✓ Durata max.:
 - 6 mesi per tirocini rivolti a:
 - soggetti in stato di disoccupazione
 - soggetti che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e specializzazione regionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo
 - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
 - lavoratori a rischio di disoccupazione
 - soggetti occupati che siano in cerca di altra occupazione
 - 12 mesi per tirocini rivolti a soggetti disabili (fino a 24 mesi) e svantaggiati

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL)
- ✓ ANPAL
- ✓ Centri per l'impiego e Agenzia Piemonte Lavoro (APL)

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO licenziamenti nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa riferibili a mansioni equivalenti
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche oppure riservate alla professione.

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ Da 0 a 5-> 1 tirocinante
- ✓ Da 6 a 20 -> 2 tirocinanti
- ✓ Oltre 20 ->10% dei dipendenti

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio.
- ✓ NO tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.
- ✓ NO tirocinio se il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale il medesimo soggetto ospitante per più di 140 ore nei 6 mesi precedenti l'attivazione.
- ✓ Sì tirocinio in costanza di un rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi e dei limiti (massimo 48 ore) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 600 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile**. Qualora la partecipazione sia inferiore a tale soglia l'indennità mensile viene ridotta proporzionalmente fino alla soglia minima di € 300 lordi per 20 ore settimanali
- ✓ L'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è **cumulabile** con il sostegno al reddito percepito.



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante. Qualora un soggetto ospitante scelga una disciplina regionale diversa da quella della Regione Piemonte per un tirocinio attivato presso una unità operativa in Piemonte, deve comunicare alla Regione la scelta operata.

Provincia Autonoma di Trento

Con la deliberazione n. 1953 del 24/11/2017 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le *“Linee guida in materia di tirocini”* approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 2780 del 30/12/2013.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini



DURATA

- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 1 mese nel caso di tirocini con soggetti disabili.
- ✓ **Durata max.:** 12 mesi per tutte le tipologie di tirocinio, elevabile a 24 mesi per i soggetti disabili.



DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI

- ✓ **NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa** riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ **NO** nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - ✓ collettivo
 - ✓ per giustificato motivo oggettivo
 - ✓ per superamento del periodo di comportamento
 - ✓ per mancato superamento del periodo di prova
 - ✓ per fine appalto
 - ✓ per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ **NO** procedure concorsuali
- ✓ **NO** professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate
- ✓ **NO** contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante



LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ

- ✓ **Da 0 a 5** -> 1 tirocinante
- ✓ **Da 6 a 20** -> 2 tirocinanti
- ✓ **Oltre 20** -> 10% dei dipendenti

N.B. Si possono svolgere più tirocini extracurricolari contemporaneamente (fermo restando il limite massimo dell’orario di lavoro).

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.



CONDIZIONI DI QUALITÀ

- ✓ **NO** tirocini per:
 - ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ **NO** tirocinio, se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l’attivazione del tirocinio.
- ✓ **SI** tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.
- ✓



IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- ✓ € 300 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio del **70% su base mensile**.
- ✓



TIROCINI IN MOBILITÀ

In caso di tirocini interregionali si applica la disciplina della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).

Regione Sicilia

Con la deliberazione n. 292 del 19 luglio 2017, la Regione Sicilia ha deliberato di recepire le “*Linee guida in materia di tirocini*” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017.

Con la direttiva n. 34205 del 12/09/2017 la Regione Sicilia **integra e modifica** la direttiva dirigenziale prot. N. 43881/US1/2013 datata 25/07/2013 e la successiva integrazione di cui alla nota n. 7006 del 12/02/2014.

La direttiva specifica che per tutto quanto non espressamente oggetto della stessa rimane vigente quanto già contenuto nelle direttive dirigenziali del 25/07/2013 e del 12/02/2014.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 2 mesi. 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ La direttiva precisa che nelle nuove linee guida non sono introdotte novità in merito agli enti promotori che rimangono pertanto quelli specificatamente elencati nelle precedenti direttive dirigenziali.
- ✓ È ribadita la diretta competenza in materia dei Centri per l’Impegno che hanno l’onere di verifica dei requisiti nel caso di tirocini attivati da soggetti promotori terzi.

LIMITI NUMERICI E PROGETTO FORMATIVO



- ✓ Permangono i limiti numerici posti dall’ art.68 della legge regionale 9/2013
- ✓ I progetti di tirocinio dovranno essere coerenti, per la sezione concernente i profili professionali, a quanto previsto nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana.

Nuove Linee guida in materia di tirocini 2017 – Regione Valle d'Aosta

Con la deliberazione n. 1898 del 28/12/2017 la Regione Valle d'Aosta ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le "Linee guida in materia di tirocini" approvate mediante l'Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 669 del 29/05/2017.

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini



DURATA

- ✓ **Durata min.:** 2 mesi.
- ✓ **Durata max.:** 6 mesi per disoccupati, lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati in cerca di altra occupazione prorogabile a 12 mesi.
12 mesi per soggetti svantaggiati e disabili, elevabile a 24 mesi per i soggetti disabili.



NUOVI SOGGETTI PROMOTORI

- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ ANPAL



DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI

- ✓ NO procedura di CIG straordinaria o in deroga in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ Fatti salvi licenziamenti per giustificato motivo soggettivo e specifici accordi sindacali, NO nei 12 mesi precedenti licenziamenti riferibili a mansioni equivalenti nella medesima unità operativa, di tipo:
 - ✓ collettivo
 - ✓ per giustificato motivo oggettivo
 - ✓ per superamento del periodo di comporta
 - ✓ per mancato superamento del periodo di prova
 - ✓ per fine appalto
 - ✓ per risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate
- ✓ NO contemporaneamente soggetto promotore e soggetto ospitante
- ✓ NO più di un tirocinio con il medesimo tirocinante



LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ

Premialità: per le aziende con più di 20 dipendenti, in funzione del tasso di assunzione dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti.



CONDIZIONI DI QUALITÀ

- ✓ NO tirocinio se il tirocinante ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti l'attivazione del tirocinio;
NO tirocini per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante.
- ✓ SI tirocinio, se il tirocinante ha svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.



IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

- ✓ € 450 lordi.
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **del 70% su base mensile**.

Regione Veneto

Con la deliberazione n. 1816 del 12/11/2017 la Regione Veneto ha approvato le nuove Linee Guida in materia di tirocini extracurricolari, che recepiscono le “Linee guida in materia di tirocini” approvate mediante l’Accordo Stato - Regioni del 25/05/2017. La nuova normativa regionale sostituisce la disciplina previgente, di cui alla deliberazione n. 1324 del 23/07/2013. L’entrata in vigore è prevista a partire dal 1 gennaio 2018

Novità relative alle nuove Linee Guida regionali sui tirocini

DURATA



- ✓ **Durata min.:** 1 mese nel caso di tirocini “stagionali”. 14 giorni nel caso di tirocini estivi.
- ✓ **Durata max.:**
 - 6 mesi per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo rivolti a : occupati in cerca di altra occupazione, lavoratori a rischio di disoccupazione, lavoratori sospesi (purché la durata della sospensione sia superiore a quella del tirocinio)
 - 12 mesi per minori in dispersione scolastica

NUOVI SOGGETTI PROMOTORI



- ✓ AFAM
- ✓ Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- ✓ Accreditati ai servizi per il lavoro a livello nazionale (albo ANPAL) e aventi sede operativa in Veneto
- ✓ ANPAL, Ministero del Lavoro

DIVIETI RELATIVI AI SOGGETTI OSPITANTI



- ✓ NO procedura di CIG in corso nella medesima unità operativa riferibile a mansioni equivalenti
- ✓ NO procedure concorsuali
- ✓ NO tirocinanti che hanno svolto, presso il soggetto ospitante, nei sei mesi precedenti all'attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale
- ✓ NO tirocinanti che hanno avuto, con il soggetto ospitante, un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi

LIMITI NUMERICI E PREMIALITÀ



- ✓ Nel calcolo dei dipendenti per poter stabilire il numero minimo di tirocinanti presso il soggetto ospitante non si deve tener conto degli apprendisti
- ✓ **Premialità:** per le aziende, in funzione del tasso di assunzione in apprendistato dei tirocinanti nei 24 mesi precedenti, è possibile attivare tirocini aggiuntivi in deroga ai limiti

CONDIZIONI DI QUALITÀ



- ✓ NO tirocini per:
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.
- ✓ NO tirocinio per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi;

IMPORTO MINIMO INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE



- ✓ € 450 lordi. € 350 qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o il servizio mensa
- ✓ L'indennità è erogata per intero a fronte di una **partecipazione minima** al tirocinio **dell'70% dell'orario pieno su base mensile**. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario tra il 50% e il 70% dell'orario pieno l'indennità è ridotta al 70%.

TIROCINI IN MOBILITÀ



Servizi per l'impiego, università abilitate al rilascio di titoli accademici, istituti dell'AFAM, fondazioni di Istruzione Tecnica superiore (ITS), istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio avente valore legale sono abilitati a promuovere tirocini anche presso unità operative situate fuori dal territorio veneto. In tal caso la disciplina di riferimento è quella della Regione ove si svolge il tirocinio, a meno che il datore di lavoro abbia optato per la disciplina della sede legale, diversa dalla sede di svolgimento del tirocinio.

6. Allegati

- ✓ Linee Guida Nazionali - Accordo Stato-Regione del 25 maggio 2017
- ✓ Discipline Regionali
 - Regione Basilicata
 - Regione Calabria
 - Regione Lazio
 - Regione Liguria
 - Regione Lombardia
 - Regione Molise
 - Regione Marche
 - Regione Piemonte
 - Regione Sicilia
 - Regione Veneto
 - Regione Valle d'Aosta
 - Provincia Autonoma di Trento